

del mercato dei pronti contro termine europeo rilevato dalla Federazione Bancaria Europea) relativo alla scadenza dei medesimi e rilevato il secondo giorno lavorativo precedente l'apertura del deposito. Qualora i depositi abbiano durata diversa da quella del tasso EUREPO, la remunerazione degli stessi è calcolata come interpolazione lineare tra i due tassi EUREPO con durata più vicina a quella dei depositi e rilevati il secondo giorno lavorativo precedente l'apertura degli stessi.

3. Qualora il Ministero prelevi, in via eccezionale e per improvvise e inderogabili esigenze di liquidità, totalmente o in parte, un deposito prima della scadenza, la Banca modifica la remunerazione applicata all'importo movimentato in base ai seguenti criteri:
 - a) se il prelievo avviene entro la prima metà della durata del deposito, la remunerazione dell'importo movimentato anticipatamente, applicata a partire dalla data di accensione del deposito medesimo e fino alla data del prelievo, è pari a zero;
 - b) se il prelievo, invece, avviene dopo metà della durata del deposito, la remunerazione dell'importo movimentato anticipatamente, applicata a partire dalla data di accensione del deposito medesimo e fino alla data del prelievo, è calcolata riducendo del 50% il tasso di remunerazione di cui al comma precedente.
4. La corresponsione della remunerazione dei depositi avviene il giorno della scadenza di ciascun deposito. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettera b, la remunerazione dell'importo movimentato anticipatamente avviene due giorni lavorativi dopo il prelievo di cui al medesimo comma.

Articolo 7

Procedure di recovery

1. La Banca e il Ministero concordano con protocolli operativi le procedure di *recovery* per la movimentazione della liquidità. Tali procedure riguardano sia eventuali malfunzionamenti nello scambio di informazioni di cui all'articolo 4, sia problemi tecnici che impediscano l'operatività di cui all'articolo 5.
2. Il Ministero è tenuto indenne da ogni conseguenza derivante da malfunzionamenti o problemi tecnici dipendenti dai sistemi o dalle procedure della Banca.
3. Nel caso in cui i malfunzionamenti o problemi tecnici di cui al comma precedente determinino una giacenza sul conto disponibilità, a fine giornata, maggiore rispetto al saldo massimo di cui all'articolo 2 comma 1, la Banca corrisponde sulla suddetta maggiore giacenza una remunerazione pari al tasso MRO.
4. Nel caso in cui i malfunzionamenti o problemi tecnici di cui al comma 2 determinino l'incapienza del conto disponibilità, la Banca trasferisce temporaneamente sul conto disponibilità, da uno dei depositi vincolati di cui all'articolo 6, un ammontare sufficiente

a consentire il funzionamento del servizio di tesoreria. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Nel caso in cui i malfunzionamenti o problemi tecnici di cui al comma 2 determinino l'incapienza del conto disponibilità e non risultino in essere depositi vincolati di cui all'articolo 6, la Banca dispone immediatamente per conto del Ministero un'operazione di raccolta di cui all'articolo 5 comma 2, per un ammontare sufficiente a consentire il funzionamento del servizio di tesoreria.
6. La casistica relativa ai malfunzionamenti e ai problemi tecnici attribuibili alle procedure della Banca è definita nei protocolli tecnici di cui all'articolo 5 comma 5. Sono in ogni caso esclusi i malfunzionamenti e i problemi tecnici derivanti da cause di forza maggiore.

Articolo 8

Sospensione dell'operatività

1. L'operatività di cui all'articolo 5 si svolge nei giorni in cui è operativo il calendario del sistema TARGET.
2. È altresì facoltà del Ministero sospendere la citata operatività in giornate in cui la particolare situazione dei mercati finanziari non consenta un'ordinata movimentazione della liquidità in normali condizioni di rischio o di costo. In tal caso, il Direttore Generale del Tesoro, o per sua delega il Dirigente Generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, ne darà tempestiva comunicazione alla Banca. Tale comunicazione potrà avvenire anche tramite mezzi telematici.
3. Qualora si verificassero casi di sospensione dell'operatività ai sensi del comma precedente, con successivo decreto del Ministero sono riportate, con cadenza mensile, le date delle giornate in questione.

Articolo 9

Efficacia della convenzione

1. La convenzione è approvata con decreto del Ministro, che ne determina l'entrata in vigore, sentito il parere della Banca. Il Ministero e la Banca si impegnano a dare attuazione alle attività di cui alla presente convenzione entro fine luglio 2011 dopo un periodo di sperimentazione. Qualora in questo periodo dovessero insorgere problemi inattesi, e tali da comportare ritardi, ne verrebbe data tempestiva comunicazione alla BCE; l'avvio dell'operatività avverrà comunque prima della fine del 2011.
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 5 della Legge di contabilità e finanza pubblica, l'entrata in vigore della convenzione è preceduta dall'emanazione dei decreti del Ministero con cui sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalla

presente convenzione, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la tesoreria statale.

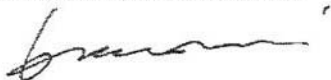
3. La presente convenzione ha durata allineata a quella della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, approvata con decreto del Ministro del Tesoro del 17 gennaio 1992, ed è soggetta ai medesimi tempi e modalità di disdetta.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione è abrogata la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca il 6 aprile 2006.

Roma, 22 MAR 2011

PER LA BANCA D'ITALIA

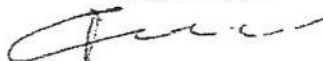
PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE



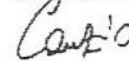
IL DIRETTORE GENERALE

DEL TESORO



IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO



PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 2: DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE MEF – BANCA D'ITALIA**

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, recante "la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (di seguito "Conto");

VISTA la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "Ministero") e la Banca d'Italia (di seguito "Banca"), per "lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul Conto", stipulata in data 6 aprile 2006 e approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 58641 del 1° giugno 2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria";

VISTO l'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito "Testo unico"), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, come modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito "Legge di contabilità e finanza pubblica");

VISTO l'articolo 46 della Legge di contabilità e finanza pubblica, recante "Programmazione finanziaria";

CONSIDERATO che all'articolo 5, comma 5, del Testo unico si dispone che "il Ministero e la Banca stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario";

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato articolo 5, comma 5, del Testo unico (di seguito "Convenzione");

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della Legge di contabilità e finanza pubblica, "fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge";



TENUTO CONTO che il quadro regolamentare di cui all'articolo 47, commi 1 e 5, della Legge di contabilità e finanza pubblica è in fase di definizione;

TENUTO CONTO dell'attuale contesto di mercato, che impone una gestione della liquidità improntata a criteri prudenziali, e la conseguente esigenza di valutare attentamente i livelli di rischio ed onerosità delle operazioni del Ministero sul mercato monetario;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore della Convenzione è preceduta da un periodo di sperimentazione tra le parti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

RITENUTO opportuno dare avvio ad una fase di sperimentazione di congrua durata, al fine di verificare il corretto funzionamento delle procedure poste in essere per lo svolgimento della nuova operatività, valutare l'efficienza dello scambio di informazioni previsionali sulle variazioni giornaliere del saldo del Conto e dei conti ad esso assimilabili, tenendo conto del citato contesto di mercato e dell'effettiva disponibilità degli operatori di mercato a partecipare alle operazioni finanziarie a valere sul Conto;

SENTITO il parere della Banca;

DECRETA

Articolo 1

Periodo di sperimentazione

1. La fase di sperimentazione di cui all'articolo 9, comma 1, della Convenzione potrà essere svolta a partire dalla data odierna, per una durata non superiore a 3 mesi.
2. Il periodo di sperimentazione è così disciplinato:
 - a. Il Ministero è autorizzato ad effettuare operazioni di raccolta e di impiego sul mercato monetario ed altre operazioni in uso nei mercati finanziari, indipendentemente dal relativo tasso di remunerazione delle giacenze;
 - b. Il Ministero è altresì autorizzato ad impiegare la propria liquidità presso la Banca, in depositi vincolati a scadenza predeterminata, secondo le modalità stabilite nell'articolo 6 della Convenzione;
 - c. Il Ministero e la Banca avviano lo scambio di informazioni relativo alle previsioni del saldo del Conto di fine giornata, secondo modalità che saranno definite tra le due Istituzioni.
3. Durante la fase di sperimentazione, il Ministero e la Banca, attraverso appositi gruppi di lavoro, analizzano i risultati in termini di funzionamento delle procedure, dello scambio di informazioni previsionali e delle operazioni finanziarie, citato nelle premesse.



Articolo 2
Norme transitorie

1. Durante la fase di sperimentazione, le operazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a, si svolgono secondo le modalità disciplinate dal decreto ministeriale n. 64302 del 16 giugno 2006 e successive modifiche ed integrazioni, citato nelle premesse.
2. Ai fini della sperimentazione dello svolgimento delle operazioni di impiego della liquidità, di cui al precedente articolo 1, comma 2, è inefficace il disposto dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005, citato nelle premesse.
3. Durante la fase di sperimentazione, il Conto è remunerato secondo le modalità previste dall'articolo 47, comma 3, della Legge di contabilità e finanza pubblica, citato nelle premesse.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. È approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero e la Banca in data 22 marzo 2011, citata nelle premesse. Tale Convenzione entra in vigore a tutti gli effetti a partire dal 5 ottobre 2011.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



IL MINISTRO




**ALLEGATO 3: AGGIORNAMENTO DELLA
CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA, IN
MATERIA DI TESORERIA**

Allegato 3

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

N. 0103295 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.E.P.A. - Ufficio XI

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che l'ex Ente Poste (ora Poste italiane S.p.A.) stipuli apposite convenzioni con l'ex Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze), con la Banca d'Italia, con l'ex Cassa depositi e prestiti (ora Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e con altri enti pubblici per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. stipulata l'8 maggio 2009, approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2009, avente efficacia fino al 31 dicembre 2010;

CONSIDERATA l'esigenza di continuare a regolare i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. sulla base degli accordi contenuti nella Convenzione dell'8 maggio 2009, apportando alla stessa alcune modifiche di carattere operativo;

VISTO l'atto aggiuntivo alla Convenzione dell'8 maggio 2009, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. in data 29 settembre 2011;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO necessario che il nuovo accordo venga approvato con decreto ministeriale;

VISTE le vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

È approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo con il quale sono modificati gli articoli 4, 5 e 7 della Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. stipulata l'8 maggio 2009, approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 giugno 2009, e l'allegato C alla Convenzione stessa.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato

VISTO I.Ge.Co.Fi.P. Uff. III
Data 7/10/11 Il Dirigente [firma]
Ispettore Generale Capo [firma]

COPIA

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E POSTE ITALIANE S.p.A IN DATA 8 MAGGIO
2009**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, rappresentato dal Ragioniere Generale dello Stato, Dottor Mario Canzio (di seguito anche "MEF")

E

Poste Italiane S.p.A., società con socio unico – Patrimonio bancoposta, con sede in Roma, viale Europa n. 190, capitale sociale 1.306.110.000 euro, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 97103880585, rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi (di seguito anche "Poste")

PREMESSO CHE

1. l'8 maggio 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A. hanno stipulato una Convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, resa esecutiva con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2009, avente efficacia fino al 31 dicembre 2010;
2. la riforma della gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili di cui alla Legge del 31 dicembre 2009 n. 196 è tuttora in fase di attuazione e che, in attesa del completamento del nuovo assetto normativo, MEF e Poste concordano sull'opportunità di continuare a regolare i reciproci rapporti sulla base degli accordi contenuti nella Convenzione 8 maggio 2009, cui è necessario apportare alcune modifiche di carattere operativo;

tra le Parti come in epigrafe rappresentate, d'intesa con la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

1. La Convenzione stipulata in data 8 maggio 2009 tra il MEF e Poste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è prorogata fino al 30 giugno 2012.
2. La remunerazione, di cui all'articolo 10 della Convenzione 8 maggio 2009, riconosciuta a Poste per il servizio reso dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, è stabilita nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente Atto aggiuntivo.

3. Gli articoli 4, 5 e 7 della Convenzione 8 maggio 2009 sono modificati per esigenze operative nel testo sotto riportato:

Articolo 4 **Prelevamenti**

Poste è autorizzata ad effettuare, attraverso proprie strutture di Sede centrale appositamente dedicate, prelevamenti di fondi presso la Tesoreria di Roma, ovvero presso quella di Milano, nei casi in cui la prima non sia operativa, per far fronte alle esigenze di cassa per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1. La richiesta di prelevamento viene comunicata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti con il Tesoro entro le ore 08.45 e, immediatamente dopo, inoltrata alla tesoreria competente. Nelle giornate in cui Poste non ricorre al prelevamento di fondi presso la tesoreria ne dà apposita comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti con il Tesoro ed alla tesoreria competente entro lo stesso orario.

All'atto dei prelevamenti, il relativo importo è scritturato in un apposito conto sospeso e accreditato nel conto di gestione n. 7601 presso la Banca d'Italia, intestato a Poste Italiane S.p.A..

Con apposita lettera Poste provvede a comunicare al MEF, alla Tesoreria centrale e a quella di Milano le strutture di Sede centrale e i funzionari abilitati a disporre i prelevamenti di fondi.

Le richieste di prelevamento di fondi possono essere trasmesse per fax alla Tesoreria, senza l'invio del documento originale.

Poste continua ad effettuare con le tesorerie provinciali, attraverso le proprie Filiali, i prelevamenti, con scritturazione sull'apposito conto sospeso, necessari per contabilizzare le operazioni diverse dal prelevamento di contante.

Nuove modalità di regolamento degli assegni tratti sui conti correnti postali intestati alle Tesorerie e delle altre operazioni diverse dal contante, potranno essere concordate con scambio di lettere tra MEF, Poste e Banca d'Italia.

Articolo 5 **Versamenti**

I versamenti di liquidità delle singole filiali di Poste derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 sono effettuati con cadenza giornaliera sul conto di gestione n. 7601 presso Banca d'Italia, intestato a Poste Italiane S.p.A..

Settimanalmente, in giornata da concordare tra MEF, Poste e Banca d'Italia con scambio di lettere, attraverso le strutture di sede centrale di cui al precedente art. 4, Poste provvede a riversare sul conto di Tesoreria centrale denominato Poste Italiane S.p.A. – Servizio di tesoreria Bancoposta le liquidità disponibili sul conto di gestione n. 7601 alla fine della giornata precedente, al netto della somma da prelevare per le

necessità operative del giorno in cui si effettua il versamento. Anche per tali operazioni Poste darà comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti con il Tesoro entro le ore 08.45 e provvederà immediatamente dopo a inoltrare la richiesta di versamento alla tesoreria competente.

Il versamento relativo all'importo complessivo dei titoli di spesa pagati per conto delle sezioni di tesoreria e da queste ammesse a rimborso viene effettuato sul conto di Tesoreria Centrale denominato Poste Italiane S.p.A. – Servizio di tesoreria Bancoposta.

La Tesoreria Centrale comunica giornalmente a Poste il dettaglio degli importi versati, distinti per sezione di tesoreria.

Articolo 7

Regolazione contabile delle partite

Con cadenza giornaliera, il giorno lavorativo bancario successivo rispetto alla data delle operazioni, Poste provvede a determinare gli importi effettivamente pagati ed incassati per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 2, dei conti correnti come ripartiti dall'articolo 3, nonché del risparmio postale. Le operazioni del venerdì e del sabato sono regolate congiuntamente il primo giorno bancario disponibile successivo all'esecuzione dell'operazione; la comunicazione delle operazioni, da rendere con i modelli allegati alla presente convenzione, sarà fornita con un unico documento, ma con evidenza delle operazioni riferite a ciascuna giornata.

A tal fine Poste trasmette alla Tesoreria Centrale, anche a mezzo fax ed entro le ore 12.00, il modello A, che forma parte integrante della presente convenzione e riporta tutti i dati necessari per la regolazione contabile nella stessa giornata delle operazioni di cui al precedente comma.

Sulla base del modello A la Tesoreria Centrale dispone gli addebiti e gli accrediti sui conti di pertinenza, contro contestuale eliminazione del sospeso di cui all'articolo 4 e prelevamento dal conto di tesoreria "Poste Italiane s.p.a. – Servizio di tesoreria Bancoposta", registrando altresì le variazioni della giacenza di cassa sui conti sospeso "disponibilità liquide", "fondi in viaggio" e "rapine".

I flussi finanziari relativi alle movimentazioni intervenute sui conti correnti postali delle Amministrazioni pubbliche sono regolati dalla Tesoreria centrale sul conto corrente 20131 intestato al MEF, denominato "D.L. 269/2003 – Gestione conti correnti e assegni postali" in essere presso la Tesoreria dello Stato.

I flussi di tesoreria derivanti dalla raccolta relativa ai conti correnti postali di soggetti privati e di Poste Italiane S.p.A.- Azienda sono regolati sul conto corrente 20137, denominato "Poste Italiane S.p.A. Bancoposta" in essere presso la Tesoreria dello Stato.

Sul conto corrente 20137 Poste è autorizzata, in via transitoria, a detenere un importo remunerato non superiore a 2.000 milioni di euro. Sulle risorse depositate sul conto corrente 20137, entro il limite di 2.000 milioni di euro, il MEF riconosce a Poste una

remunerazione in misura pari a quella percepita sul conto disponibilità del Tesoro, di cui all'art. 5 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. La misura della remunerazione potrà essere oggetto di modifica mediante scambio di note fra le parti. Poste può disporre il prelevamento dal conto 20137 in favore del conto di gestione n. 7601 mediante apposita disposizione inviata via fax alla Tesoreria centrale, ovvero a quella di Milano, nei casi in cui la prima non sia operativa, entro le ore 14.00. Nel caso in cui il prelevamento venga richiesto presso la Tesoreria di Milano, il relativo importo è scritturato in un apposito conto sospeso e sistemato dalla Tesoreria centrale, non appena operativa, mediante addebito del conto n. 20137. Ove l'importo da prelevare dal conto 20137 sia maggiore di quello esistente prima dell'esecuzione dell'operazione giornaliera, il trasferimento al conto n. 7601 viene effettuato dopo l'esecuzione di quest'ultima. La previsione dei movimenti del conto n. 20137, differenti da quanto oggetto di rendicontazione tramite l'allegato A, è comunicata al MEF e alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti con il Tesoro entro le ore 16.00 del giorno lavorativo precedente a quello in cui sarà effettuata la movimentazione. La comunicazione di tali movimenti costituisce un vincolo per Poste, che si impegna ad effettuare le operazioni comunicate il giorno precedente, escludendo la possibilità di ulteriori operazioni in giornata. Nel caso in cui gli importi prelevati non siano interamente utilizzati l'eventuale differenza non potrà essere riversata sul conto n. 20137 ma dovrà rimanere sul conto di gestione di Poste.

Poste è tenuta ad alimentare il conto n. 20137 in modo che la relativa giacenza sia sempre sufficiente a regolare le operazioni disposte con l'allegato A. Nel caso in cui la giacenza sul predetto conto non fosse sufficiente, la disposizione di alimentazione del conto dovrà pervenire alla Tesoreria centrale non oltre le ore 14.00 e dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia, Servizio Rapporti con il Tesoro entro lo stesso orario.

La Tesoreria centrale sospende l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'importo indicato da Poste nell'allegato A per la sistemazione del sospeso di cui all'art. 4 non corrisponda a quello comunicato dalla tesoreria ed interessa Poste per gli opportuni accertamenti e correzioni, che dovranno essere effettuati entro il giorno lavorativo successivo.

Eventuali rettifiche ai dati rendicontati dovranno essere comunicate da Poste entro lo stesso mese in cui sono state operate.

Se le operazioni da rettificare riguardano gli ultimi 15 giorni del mese, la correzione e la comunicazione dovranno essere effettuate da Poste entro il 15 del mese successivo. Se le rettifiche riguardano il mese di dicembre la correzione e la comunicazione dovranno essere effettuate da Poste entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Laddove le rettifiche dovessero riguardare anche l'allegato B, Poste produrrà un allegato A e un allegato B integrativi nel primo giorno utile rispetto all'avvenuto accertamento delle rettifiche stesse.

Al fine di assicurare le scritture di conformità sui conti della Cassa Depositi e del MEF relativamente al risparmio postale, la Cassa Depositi trasmette alla Tesoreria Centrale,

Tabella C

TABELLA DELLE REMUNERAZIONI

Servizi da remunerare	Anno 2011			Anno 2012 (1° gen. - 30 giugno)		
	N. operazioni (in milioni)	Prezzo unitario (in euro)	Compenso (in milioni di euro)	N. operazioni (in milioni)	Prezzo unitario (in euro)	Compenso (in milioni di euro)
Stipendi e pensioni statali in contanti	2,40	1,76	4,22	1,20	1,76	2,11
Stipendi e pensioni statali con accredito	2,96	0,50	1,48	1,48	0,50	0,74
Titoli di spesa manuali	0,051	3,30	0,17	0,03	3,30	0,08
Mandati BPIOL	0,08	3,30	0,26	0,04	3,30	0,13
Titoli per spese di giustizia	0,071	3,76	0,27	0,04	3,76	0,13
Gestione c/c Amministrazioni statali	0,014	180,00	2,52	0,01	180,00	1,26
Bollettini di conto corrente	55,93	0,22	12,30	27,97	0,22	6,15
Movimento fondi			35,47			17,74
TOTALE			56,70			28,35

PAGINA BIANCA